

N. 00739/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2008, proposto da:

Sorrentino Immacolata, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Ferrara e Giuseppe Spagnuolo, con domicilio eletto presso Alessandro Lipani in Napoli, Via Ponte di Tappia, n. 47;

contro

Ministero della Economia e Finanze, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Campania, Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto presso la sede in Napoli, via Diaz,11;

nei confronti di

Chirico Maria, Aurino Donatella, Alfieri Carmine, Rodriguez Domenico, Scariati Giuseppe, n.c.;

per l'annullamento

- dei provvedimenti dell'Agenzia Entrate, Direzione Regionale della Campania del 25.7.2007 n. 222 con cui è stata definitivamente

- approvata la graduatoria di merito relativa alla procedura per il passaggio di personale tra le aree da B1,B2,B3 a C1 (di cui al bando indetto il 26.7.2001) e dichiarati i vincitori della stessa per 280 posti;
- della graduatoria di merito redatta sulla scorta di criteri errati;
 - della graduatoria degli ammessi con riserva ove risulta inserita la ricorrente con un punteggio inferiore a quello dovuto;
 - della graduatoria dei vincitori nella parte in cui non contempla anche la ricorrente ed accorda una inammissibile preferenza alla posizione B3;
 - del provvedimento del direttore regionale del 24.7.2007 n. 218 che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori della procedura, nella parte in cui non contempla anche la ricorrente pur vantando la stessa una posizione più che utile, e penalizzata anche da ingiuste preferenze;
 - della graduatoria degli ammessi con riserva, e della graduatoria dei vincitori;
 - del provvedimento del 6.8.2007 del direttore regionale che procede allo scorrimento della graduatoria di merito utilizzando le censurate graduatorie;
 - del provvedimento del 8.8.2008 che procede ad ulteriore scorrimento
 - del verbale d'intesa fra l'Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni Sindacali del 12 gennaio 2007; dell'accordo fra l'Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni Sindacali del 1/8/2003;
 - della nota del 7.12.2004 mai conosciuta, con cui l'amministrazione finanziaria ha dato corso alla procedura concorsuale;
 - delle note della commissione del 13.7.2005 e 9.9.2005 mai pubblicate;

- della nota Agenzia entrate direzione centrale per il personale del 20.4.2007;
 - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi i provvedimenti di nomina ed immissione nella maggiore posizione C1 di soggetti inseriti nelle graduatorie;
- e per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di redigere la graduatoria di merito esclusivamente sulla scorta dei corretti parametri dettati dal bando di concorso, con riconoscimento per la ricorrente di maggior punteggio e per l'immissione della ricorrente nel ruolo del personale area C1 con decorrenza giuridica ed economica dal momento dell'insorgenza della spettanza, con obbligo per la PA di formalizzare il nuovo rapporto in un nuovo contratto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Economia e Finanze e di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Campania;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la ricorrente – dipendente del Ministero Finanze categoria B2 presso la sede di Salerno, poi passata al profilo B3 in data 18.10.2001
- ha partecipato al corso concorso bandito nel 2001 per progressione

verticale, concorso interno riservato alle categorie B1,B2,B3 per passaggio alla C1.

- ella risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei numerosi controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame.

Ritenuto, quindi, che:

- per gli altri candidati l'integrazione del contraddittorio dovrà essere effettuata mediante notifica individuale o anche tramite notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 4, del codice del processo amministrativo, secondo il quale "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità";

- la notifica per pubblici proclami dovrà avvenire:

a) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame, nel termine perentorio di sessanta giorni ed il deposito della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori trenta giorni;

b) mediante pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti contro interessati, sul sito

internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

La suddetta notifica dovrà quindi avvenire mediante la pubblicazione, a cura di parte del ricorrente, dell'avviso sulla Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale, con le modalità innanzi descritte e, nel contempo, l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati da parte del ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania del ..., n. ..., (di cui dovranno essere inseriti gli estremi) al fine di conseguire un'effettiva conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati di cui in elenco.

- L'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia.

- L'amministrazione dovrà rilasciare a parte del ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

- La medesima Amministrazione dovrà inoltre inserire curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso.

- In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte del ricorrente dovrà

versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 50,00 (euro cinquanta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire nel termine perentorio di sessanta giorni, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori trenta giorni.

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 22 giugno 2016, riservata ogni altra decisione in rito, in merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva. Fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 22 giugno 2016.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente FF

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)